



CITTÀ DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

Area Tecnica – 4° Settore / 3° Servizio

**URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA,
AMBIENTE, ECOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE,
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, S.U.A.P.**

Via S. M. Nuova n. 40 – c.a.p. 45026

C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299

Tel. 0425.601803 – 605613 – Fax 0425.641253 - Email: ambiente@comune.lendinara.ro.it

Registro Generale n. 150

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 07-09-2016

Ufficio: AMBIENTE

Oggetto: Esiti accertamenti su acque superficiali presso gli scoli consortili Targa Val Nere e Go derivanti da inquinamento ambientale generato da allevamento sito in via Pradespin 7 - loc. Campomarzo. Divieto utilizzo acqua a scopi irrigui su prodotti orticoli da destinare al consumo umano.

L'anno duemilasedici addì sette del mese di settembre, il Sindaco, VIARO LUIGI

Vista la nota dell'Azienda Ulss 18 di Rovigo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Sanità Pubblica in data 06.09.2016 prot. n° 52.195, recepita agli atti del Comune in data 06.09.2016 al n° 0016891 PEC nella quale, in relazione agli esiti degli accertamenti svolti a cura del Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo contenuti nella nota del 09.08.2016, assunta a protocollo comunale in data 09.08.2016 al prot. n° 0015131, vengono effettuate alcune considerazioni in merito all'esame dei referti analitici eseguiti dal personale del Dipartimento presso gli scoli consortili "TARGA VAL NERE" e "GO" in località Campomarzo, ricettori delle acque del fossato privato adiacente all'allevamento condotto dal signor Bocchi Gianni, relativamente alla presenza di elevati valori di sostanza organica e carica batterica di tipo fecale, seppure in assenza di salmonella spp., che risulta invece presente nel fosso privato e che tali valori possono essere considerati indicatori di contaminazione fecale della matrice idrica e di potenziale capacità, da parte della stessa matrice, di veicolare patogeni di derivazione oro fecale, anche in considerazione della situazione di degrado da cui deriva tale inquinamento organico;

Atteso che in relazione a quanto sopra evidenziato dall'Azienda Ulss 18, viene suggerito allo scrivente, in via cautelativa, in attesa di ulteriori accertamenti di ARPAV, di emettere apposito provvedimento atto a vietare l'uso delle acque per irrigare i prodotti agricoli che normalmente sono destinati ad essere consumati crudi dei canali consortili TARGA e GO oggetto d'indagine ARPAV;

Ritenuto urgente ed indifferibile, emettere quindi, in via cautelativa idoneo provvedimento, fino al perdurare della situazione sopra rilevata, in attesa di ulteriori referti analitici da parte di ARPAV dai quali desumere un eventuale rientro dei parametri di inquinamento accertati.

Visti e richiamati:

- ✓ l'art.117 del D.Lgs. 31.03.98 n°112;
- ✓ l'art. 50 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267;
- ✓ gli art.ii 32 comma 1° lettera d), 34, e 35 dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n° 75 del 13.11.2001.

ORDINA

A CHIUNQUE, IL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE ACQUE DEGLI SCOLI CONSORTILI "TARGA – VAL NERE" E "GO" IN LOCALITA' CAMPOMARZO A SCOPO IRRIGUO PER PRODOTTI ORTICOLI DA CONSUMARE CRUDI, FINO AL PERDURARE DELLA SITUAZIONE RILEVATA.

A V V E R T E

- ✓ Che data l'urgenza ed indifferibilità si è ritenuto di poter prescindere dalla comunicazione di avvio al procedimento ai sensi degli artt.i 7 e 8 della Legge 241/90, e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90, l'Unità Organizzativa Responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Ecologia, Tutela Ambiente e Protezione Civile (tecnico istruttore: **geom. Mirko Rigolin**) – tel. n° 0425/601803 - 605613 fax n° 0425/ 641253 – 600977 e-mail: ambiente@comune.lendinara.ro.it;
- ✓ Che, ai sensi dell'art. 5 commi 2° e 3° della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento, è il **geom. Claudio Gambalunga**, Responsabile del III° Servizio del IV° Settore dell'Area Tecnica;
- ✓ Che il Corpo di Polizia Locale, cui è inviata la presente per opportuna conoscenza, spetterà il compito di verificare, unitamente all'Ufficio Tutela Ambiente del Comune, il rispetto delle disposizioni contenute nella presente;
- ✓ inoltre Che, chiunque non ottemperi alle presenti disposizioni si provvederà all'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 516 (art. 3 del "Regolamento per la Determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze del Comune di Lendinara" approvato con atto C.C. n° 74 del 30.11.2000) oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- ✓ Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto con sede in Venezia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1.199);

DISPONE

l'immediato invio della presente ordinanza:

- ✓ ai Messi Comunali per la pubblicazione sull'albo Pretorio "On –line" del Comune di Lendinara;

la pubblicazione e diffusione della presente ordinanza:



- ✓ sul sito istituzionale del Comune di Lendinara;
- ✓ agli organi di stampa locali.

la trasmissione della presente ordinanza, ai seguenti Enti ed Uffici, loro sedi e dislocazioni:

- ✓ Al Responsabile del III° Servizio del IV° Settore dell'Area Tecnica – Sede;
- ✓ All'ARPAV– Dipartimento Provinciale di Rovigo;
- ✓ All'Azienda Ulss 18 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Rovigo
- ✓ Alla Provincia di Rovigo – Area Ambiente;
- ✓ Al Consorzio di Bonifica Adige Po – Rovigo;
- ✓ Al Comando Carabinieri – Stazione di Lendinara;
- ✓ Al Corpo di Polizia Locale - Sede, incaricato della sorveglianza e controllo di quanto contenuto nel presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Luigi Viaro



Allegati: 1. estratto planimetrico.